

Ai Direttori Operativi
A tutti i Dirigenti
per il tramite dei rispettivi
Responsabili di Dipartimento
Responsabili di Area
Direttori di Municipalità
p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Indicazioni procedurali in merito alle istanze di riesame

L'articolo 7, comma 2-bis, del d.lgs 150/2009 come novellato dall'articolo 5 del d.lgs 74/2017, stabilisce che nei sistemi di valutazione sono previste, altresì, *“le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance”*.

Conformemente ai principi di tale norma, il vigente Sistema di Valutazione delle Performance Dirigenziali dell'Ente prevede che *“a seguito della formalizzazione della valutazione, il valutato può chiedere il riesame all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in una unica istanza comprensiva di tutte le eventuali doglianze entro 10 giorni dalla comunicazione della stessa”*.

Il Sistema non configura, dunque, tale procedura di conciliazione come un processo volto ad ottenere un riesame da parte di un soggetto diverso dal valutatore, dotato del potere, quindi, di rivedere l'esito della valutazione, quasi una sorta di ricorso gerarchico. Essendo rivolto al medesimo organo che ha determinato la valutazione ricevuta, l'istituto appare assimilabile piuttosto all'istanza di autotutela ed è ispirato a finalità di “auto-correzione”.

Tanto premesso, questo Nucleo di Valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita nella procedura di riesame relativa alla valutazione dirigenziale per l'anno 2018, ha ritenuto di dovere elencare alcuni requisiti che le istanze di riesame dovranno avere e che costituiscono condizioni di procedibilità e di ammissibilità delle stesse.

1) L'istanza dev'essere prodotta nel termine indicato, da intendersi come “perentorio” e non “ordinatorio”, soggiacendo a tale conclusione elementari principi di “certezza del diritto”. Detto termine va calcolato in giorni solari e consecutivi, in conformità alle regole generali di cui all'art. 155 del codice di procedura civile e decorre dalla data di ricezione della valutazione formalizzata alla casella di posta istituzionale del dirigente, coincidente con la data di regolare trasmissione della stessa. Per i dirigenti non più in servizio si applicano le regole generali di notifica.

2) L'oggetto dell'istanza dev'essere specificatamente individuato, con riferimento alla componente oggettiva e/o soggettiva della valutazione, indicando, puntualmente, nel primo caso, l'obiettivo (specifico, gestionale o di ente) e/o gli obiettivi e, nel secondo caso, il parametro e/o i parametri di giudizio del comportamento organizzativo per i quali si chiede il riesame.

Non sono, invece, ammissibili istanze nelle quali il dirigente chiede genericamente una valutazione più favorevole in riferimento ad uno o più incarichi dirigenziali conferiti.

3) Le motivazioni della richiesta di riesame devono essere direttamente riferibili

all'oggetto. Non competono, in alcun caso, al Nucleo valutazioni circa la compatibilità degli incarichi conferiti o delle risorse strumentali, umane e finanziarie assegnate ai fini del conseguimento dell'obiettivo o della determinazione del comportamento organizzativo del dirigente.

4) L'istanza deve fornire elementi integrativi di giudizio rispetto a quelli già oggetto di valutazione. Proprio perché, come sopra richiamato, l'istituto è finalizzato ad un modello di "correzione in autotutela" (ed, indirettamente, di prevenzione del conflitto giudiziale), non possono essere riproposte le medesime argomentazioni che sono state già oggetto di valutazione ed in relazione alle quali il dirigente dichiara la propria contrarietà. Sono fatti salvi i soli casi di errore materiale rilevato.

5) L'istanza deve allegare documentazione ulteriore a supporto degli elementi integrativi di giudizio forniti, seguendo la logica (cui è improntato l'intero processo di valutazione delle performance dirigenziali) di evitare meccanismi di "auto-referenzialità", tenendo conto della posizione oggettiva di conflitto di interessi in cui si trova il dirigente valutato. Tale documentazione di supporto va prodotta anche con riferimento ad eventuali parametri di giudizio attinenti al comportamento organizzativo, non essendo sufficiente la mera "contestazione" del giudizio espresso dal valutatore. In ogni caso, la documentazione di supporto, ancorché citata dal dirigente, va interamente prodotta in allegato all'istanza di riesame trasmessa (*l'unica istanza comprensiva di tutte le eventuali doglianze* prevista dal sistema) non essendo possibile "riservarsi" di produrre ulteriore documentazione in tempi successivi.

Si richiamano, infine, la prescrizioni contenute nell'ultimo capoverso del vigente Sistema di Valutazione delle Performance Dirigenziali dell'Ente secondo cui:

se il Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance rigetta l'istanza, la valutazione si intende assunta in via definitiva.(...). Contro tale nuova valutazione non è ammessa una ulteriore istanza di riesame (restando ovviamente a disposizione dei "valutati" gli ordinari rimedi giurisdizionali).

La dirigenza in indirizzo è invitata ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra rappresentato nella formulazione delle istanze di riesame.

per il NIV
Il Presidente

Gaetano Virtuoso